

Convenuta: Agenzia esecutiva europea per la ricerca (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistite da R. van der Hout e C. Wagner, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione della REA del 17 gennaio 2019 [ARES (2019) 266593], relativa all'accesso parziale a taluni documenti.

Dispositivo

- 1) La decisione dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) del 17 gennaio 2019 [ARES (2019) 266593] è annullata, in primo luogo, nella parte in cui la REA ha ommesso di statuire sulla domanda del sig. Patrick Breyer di accesso ai documenti riguardanti l'autorizzazione del progetto iBorderCtrl e, in secondo luogo, nella parte in cui la REA ha rifiutato l'accesso integrale al documento D 1.3, un accesso parziale ai documenti D 1.1, D 1.2, D 2.1, D 2.2 e D 2.3, nonché un accesso più ampio ai documenti D 3.1, D 7.3 e D 7.8, nella misura in cui tali documenti contengono informazioni non coperte dall'eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Il sig. Breyer sopporterà le proprie spese relative al deposito della sua lettera del 23 marzo 2021 e quelle sostenute dalla REA relative al deposito delle sue osservazioni del 20 maggio 2021.
- 4) Il sig. Breyer sopporterà la metà delle proprie spese diverse da quelle relative al deposito della sua lettera del 23 marzo 2021.
- 5) La REA sopporterà le proprie spese, ad eccezione di quelle relative al deposito delle sue osservazioni del 20 maggio 2021, nonché la metà delle spese sostenute dal sig. Breyer diverse da quelle relative al deposito della lettera di quest'ultimo del 23 marzo 2021.

(¹) GU C 206 del 17.6.2019

Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — DD/FRA

(Causa T-703/19) (¹)

(«Ricorso per risarcimento danni – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Avvio di un'indagine amministrativa – Articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto – Obbligo d'informazione – Durata del procedimento – Termine ragionevole – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Riservatezza dell'indagine amministrativa – Doveri di sollecitudine – Danno morale – Nesso di causalità»)

(2022/C 95/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DD (rappresentanti: inizialmente L. Levi e M. Vandenbussche, avvocate, successivamente L. Levi, avvocatessa)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (rappresentanti: M. O'Flaherty, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE e diretto, in sostanza, ad ottenere il risarcimento dell'asserito danno morale subito dal ricorrente, quantificato ex æquo et bono in EUR 50 000, derivante dall'avvio e dallo svolgimento di un procedimento amministrativo in seno all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) DD è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).

⁽¹⁾ GU C 432 del 23.12.2019.

Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — HB / Commissione

(Causa T-795/19) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi – Prestazione di servizi di assistenza tecnica all'Alto Consiglio giudiziario – Decisione di riduzione dell'importo dell'appalto e di recupero degli importi già versati – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Atto che si inserisce in un contesto puramente contrattuale da cui è indissociabile – Assenza di clausola compromissoria – Irricevibilità – Assenza di voci di danno dissociabili dal contratto»)

(2022/C 95/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentante: L. Levi, avvocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà e A. Katsimerou, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2019) 7319 final della Commissione, del 15 ottobre 2019, relativa alla riduzione degli importi dovuti per l'appalto CARDS/2008/166-429 e al recupero degli importi indebitamente versati, e, dall'altro, domanda fondata sull'articolo 340, secondo comma, TFUE e diretta a ottenere, anzitutto, il rimborso di tutti gli importi eventualmente recuperati dalla Commissione sulla base di tale decisione nonché il pagamento dell'ultima fattura emessa, oltre interessi di mora; poi, la liberazione della garanzia bancaria e il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito in conseguenza dalla sua liberazione tardiva; e, infine, il risarcimento simbolico del danno morale che la ricorrente avrebbe subito.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile, nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione C(2019) 7319 final della Commissione, del 15 ottobre 2019, relativa alla riduzione degli importi dovuti per l'appalto CARDS/2008/166-429 e al recupero degli importi indebitamente versati.
- 2) Il ricorso è respinto in quanto infondato, nella parte in cui è diretto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea è condannata alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 10 del 13.1.2020.